



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Determinazione N. 2513 / 2016

Responsabile del procedimento: BOLZONI GABRIELE

Oggetto: RILASCIO DEL NULLA OSTA PER MANTENERE N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE (RINNOVO NULLA OSTA N. 93/13 PROT. 14181/13 - 42323/13) IL CUI PUNTO D'INSTALLAZIONE RICADE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SALZANO LUNGO LA S.P. N. 38 "ZELARINO-ROBEGANO-NOALE-MASSANZAGO" CLASSIFICATA DI TIPO F AL KM 6+580 LATO SINISTRO.

Il dirigente

Considerato che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

Considerato altresì che:

- a. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - ii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico (decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.2".

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. il provvedimento dirigenziale n. 1/2014 del 06.05.2014, di delega al sottoscritto titolare di posizione organizzativa della competenza ad adottare il presente provvedimento, come consentito dall'art. 28, comma 1, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - a. il Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il dott. Gabriele Bolzoni come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 55 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.Lgs. n. 285/92), ed in particolare l'art. 23 e 27;
- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. n. 495 del 12.12.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92), ed in particolare dagli artt. 47 al 59, 134, 136 e 405;

dato atto che con:

- i. deliberazione di Consiglio provinciale n. 2005/92 del 5.12.2005 è stato approvato il

“Regolamento provinciale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”;

- ii. deliberazione di Giunta provinciale n. 2010/176 del 01/12/2010 sono stati altresì approvati gli aggiornamenti alle tariffe annuali e agli oneri istruttori previsti dal citato regolamento;
- iii. deliberazione di Giunta provinciale n. 188/2013 del 09.12.2013 è stato approvato l'aggiornamento ISTAT degli oneri istruttori;
- iv. deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 26.10.2015 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

vista la determinazione dirigenziale n. 606 del 10.03.2014 con cui è stato stabilito il nuovo iter per il rilascio di autorizzazioni/nulla-osta per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le infrastrutture stradali;

vista l'istanza presentata in data 04/08/2016, acquisita al protocollo con il numero 68604/16, comprensiva dell'identificativo della marca da bollo n. 01151964023931 del 25/07/2016, con la quale la Ditta PUBLIMARKACOMMUNICATION SRL - (di seguito anche Ditta), con sede in Comune di PONZANO VENETO (TV) VIA MONTE GRAPPA n. 11/13 - [Omissis..] chiede il rilascio del Nulla Osta Tecnico / Rinnovo per mantenere n. 1 cartello pubblicitario bifacciale (rinnovo nulla osta n. 93/13 prot. 14181/13 - 42323/13);

verificato che il mezzo pubblicitario bifacciale non luminoso (descrizione: cartello pubblicitario) il cui punto d'installazione ricade all'interno del centro abitato del comune di SALZANO lungo la S.P. N. 38 “ZELARINO-ROBEGANO-NOALE-MASSANZAGO” classificata di tipo F al Km 6+580 lato Sinistro;

acquisita la seguente documentazione integrativa con il numero di protocollo 68604/16;

verificato che la Ditta ha effettuato il pagamento:

- i. del canone annuo di Euro < €. 70,00 >, come previsto nel Regolamento provinciale sopracitato;
- ii. degli oneri d'istruttoria pari a Euro 130,00;

dato atto che:

- il procedimento si è concluso nel termine di 19 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://web.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

- 1) di concedere il nulla osta tecnico al Rinnovo alla Ditta PUBLIMARKACOMMUNICATION SRL - (di seguito anche Ditta) a mantenere n. 1 cartello pubblicitario bifacciale (rinnovo nulla osta n. 93/13 prot. 14181/13 - 42323/13), (descrizione: cartello pubblicitario) - (Rinnovo ex NOT. n. 93/13), lungo la S.P. N. 38 "ZELARINO-ROBEGANO-NOALE-MASSANZAGO" alla progressiva chilometrica 6+580 lato Sinistro nel Comune censuario di SALZANO foglio <non presente> mappale <non presente>, coordinate geografiche WGS 84: latitudine (X) - longitudine (Y) non presenti del punto d'installazione, avente numero mezzi, dimensioni, denominazione, messaggio pubblicitario (bozzetto) descritte nell'allegato denominato sub. lettera "A";

- 2) di subordinare l'efficacia del presente nulla osta tecnico alle prescrizioni di seguito elencate e a quelle specificate nell'allegato sub. A al presente nulla osta tecnico quale sua parte integrante e sostanziale, che, qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. n. 285/92 e nel D.P.R. n. 495/92:
 - a. i cartelli autorizzati con il presente atto dovranno rispettare le distanze previste dall'art 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - b. la Ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 495/92;
 - c. la Ditta deve applicare sul cartello o sul mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - i. amministrazione rilasciante;
 - ii. soggetto titolare;
 - iii. numero dell'autorizzazione;
 - iv. progressiva Km del punto d'installazione;
 - v. data di scadenza.
 - d. La targhetta deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti. Non sono consentiti altri tipi di targhette.
 - e. la Ditta deve altresì applicare sul mezzo pubblicitario, lato strada-bordo inferiore, un'etichetta cartacea adesiva, dotata di "microchip", rilasciata dalla Città metropolitana di Venezia per la tracciatura elettronica dei mezzi pubblicitari, al fine di ottimizzare la gestione dei controlli;
 - f. il materiale proveniente dalle lavorazioni di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato non deve essere depositato, neanche temporaneamente, sulla strada e/o sulla banchina di competenza provinciale, ma asportato, in modo che la terra non invada la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse la ditta è tenuta al ripristino, anche al fine di garantire lo scolo delle acque;
 - g. la Ditta a lavori ultimati deve asportare a sua cura e spesa il materiale esuberante e dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei cigli eventualmente manomessi per l'esecuzione del

lavoro, nonché la sistemazione dell'eventuale fosso stradale, garantendo il perfetto deflusso delle acque. Le eventuali zolle erbose da collocare sui cigli e per la copertura della scarpata dovranno essere in piena vegetazione;

- h. la Ditta deve mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando altresì sulla strada ed in posizione ben visibile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, in conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- i. per qualsiasi cedimento od avvallamento che potesse derivare al corpo stradale per cause imputabili ai lavori di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, la Ditta è tenuta ripristinarli a proprie spese e a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia;
- j. la Ditta deve avvisare la Città metropolitana di Venezia almeno cinque giorni prima della data di inizio dei lavori di installazione o lievo del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, al fine di consentirne lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
- k. la Ditta deve rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;
- l. la realizzazione delle opere avviene sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, la quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi danno derivante alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;

3) di dare atto che il presente nulla osta tecnico è rilasciato salvo diritti di terzi ed ha validità legata a quella dell'autorizzazione emessa dall'Ente territorialmente competente, lo stesso decade se l'autorizzazione non è concessa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico della Città metropolitana di Venezia. Il nulla osta tecnico decade se entro 6 mesi dalla data della presente determinazione non viene depositata istanza per ottenere l'autorizzazione.

La ditta intestataria del nulla osta tecnico e/o l'Ente territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre copia dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi al rilascio;

4) di dare atto che il presente nulla osta tecnico comporta il pagamento del canone annuo, previsto dai provvedimenti citati in premessa, che deve essere versato sul C.C.P. n. 17808304 intestato a "Città metropolitana di Venezia – Servizio Tesoreria" specificando nella causale che trattasi di "Canone annuo", numero di nulla osta tecnico e/o numero del protocollo dell'atto;

- 5) che il presente nulla osta tecnico può essere modificato o revocato per esigenze di pubblica utilità senza alcun obbligo di rimborso di spese o di indennizzi di sorta. Per tale ragione la Ditta dovrà eseguire a propria cura e spese i lavori necessari alla rimozione dei cartelli o degli impianti autorizzati con il presente provvedimento nei termini che saranno fissati dalla Città metropolitana di Venezia;
- 6) che eventuali variazioni della Ditta titolare del presente nulla osta tecnico dovranno essere autorizzate dalla Città metropolitana di Venezia;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce il titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- 8) di stabilire che il termine di inizio ed ultimazione lavori deve corrispondere ai termini fissati nel titolo abilitativo di cui al precedente punto, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche fissate al precedente punto 1);
- 9) che il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l’esecuzione dei lavori per poter essere esibito, a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL FUNZIONARIO DELEGATO
BOLZONI GABRIELE

atto firmato digitalmente